

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, IOTTI, GIOVANARDI, MAZZETTO, SGARBI, ZEN, SBARBATI, LENTI, ZENONI, VIGNALI, DI LELLO FINUOLI, CESETTI, BRACCI MARINAI, FERRANTE, CACCAVARI, MARIANI, COMMISSO, GIACCO, UCCHIELLI, PAISSAN, GAMBALE, APREA, DE ROSA, CAMPATELLI, MASELLI, DUCA, GALDELLI, CHIAROMONTE, BONSAANTI, NAPOLITANO, SCANU, JERVOLINO RUSSO, BRACCO, MATTIOLI, CANESI, SPINI, DE SIMONE

Istituzione del parco culturale leopardiano
per il bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi

Presentata il 30 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — 1. Giacomo Leopardi è uno dei più grandi poeti mondiali; in una relazione parlamentare ogni descrizione del suo ruolo nella cultura occidentale del millennio rischia di essere parziale o scontata.

Tutelare e valorizzare la « risorsa Leopardi » non può che essere una finalità prioritaria delle istituzioni pubbliche del nostro Paese.

Obiettivo della presente proposta di legge è razionalizzare e potenziare le disposizioni legislative e le iniziative culturali stabilite a partire dal 1898 (primo centenario della nascita), per avere il prima possibile un quadro organico e ordi-

nato (alla vigilia del secondo centenario della nascita) a favore della conoscenza di Leopardi.

A tale scopo si individua un nuovo « strumento », il parco culturale, da istituire (magari anche come esperimento per altri « territori » analoghi) come forma di tutela e valorizzazione delle risorse culturali e di recupero del patrimonio artistico nazionale.

2. Con l'espressione « parco culturale » si intende indicare un luogo, un ambiente, un paesaggio particolarmente legati ad una personalità, ad un tema, ad una tradizione o ad un'opera culturale che li abbia caratterizzati nel tempo e ne abbia in-

fluenzato la percezione, con l'effetto di un originale rapporto fra attività umane, memoria storica, collocazione geografica e di un connubio fra natura sociale, ispirazione artistica e fortuna letteraria. Un progetto « parchi letterari » ha del resto già ottenuto il patrocinio dell'UNESCO e uno studio di fattibilità del CENSIS. Vi sono positive esperienze della regione Toscana e della Fondazione Nievo.

Il parco culturale riguarda l'insieme delle risorse ambientali e culturali che caratterizzano il determinato rapporto fra personaggio ed area.

Il parco culturale leopardiano ruota, ovviamente, intorno al piccolo centro di Recanati, in provincia di Macerata, e si allarga progressivamente, tramite i « luoghi leopardiani » fisici, biografici e letterari, a molte grandi città e all'intera Italia.

Con il parco culturale si può sperimentare, in tempi ristretti e con fondi straordinari, un itinerario integrato storico, culturale, ambientale e sociale, utilizzando anche studi e proposte già predisposti dalle amministrazioni comunali e provinciali.

Lo strumento « ente-parco », ripreso dall'importante legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), può garantire coordinamento e rapidità delle decisioni democratiche, selezione di prioritari austeri progetti, nuovi rapporti tra risorse naturali e culturali (« vincoli » di memoria di una comunità) e promozione sociale e turistica (« incentivo » ad uno sviluppo sostenibile, caratterizzato anche da beni immateriali).

L'istituzione di tale strumento è particolarmente urgente in vista del 1998, bicentenario della nascita di Leopardi, evitando « leggine » tardive e puramente celebrative.

3. Il « borgo » di Recanati si preparò alle celebrazioni del 1898 oltre venticinque anni prima, decidendo di costruire, in onore di Leopardi, una grande residenza municipale per la quale impegnò gran parte delle sue risorse finanziarie quasi per altri cinquanta anni. L'Aula Magna leopardiana fu inaugurata il 29 giugno 1898 con

il discorso di Giosuè Carducci, mentre venne scoperto un busto del Monteverde (l'originale è al Senato) e Pietro Mascagni componeva una sinfonia leopardiana. Una legge italiana dichiarava monumento nazionale la tomba del poeta a Napoli e molte altre iniziative furono intraprese a livello anche internazionale.

Per il prossimo 1998 già la regione Marche sta approvando una legge per le celebrazioni, in collaborazione con i progetti di altre istituzioni, dal comune di Recanati alla provincia di Macerata, dal Centro studi leopardiani (istituito nel 1937 e impegnato in un'efficace opera culturale) alla Giunta nazionale leopardiana (istituita nel 1992 e finalizzata all'attuazione dell'importante progetto della legge n. 56 del 1992 « Giacomo Leopardi nel mondo »). Ora deve muoversi lo Stato italiano e va approntato uno strumento unitario, cogliendo l'occasione per razionalizzare tutte le disposizioni normative e le iniziative che riguardano Leopardi, coordinando e integrando gli apporti degli enti e delle istituzioni già impegnati.

L'intervento statale può attivare ulteriori canali pubblici (comunitari ad esempio, con i programmi Life, Interreg., Resider, Recite e fondi FEOGA, FESR, eccetera) e risorse private.

4. La proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce il parco culturale leopardiano, ne definisce le finalità, le competenze e le scadenze.

L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente-parco, riprendendo e adeguando l'impostazione della legge sulle aree protette.

Gli articoli 3 e 4 richiamano i necessari compiti culturali e scientifici connessi al parco. Inoltre si adegua la normativa al mutato quadro istituzionale dopo la nascita delle regioni.

L'articolo 5 prevede impegni di spesa (più alti nel triennio preparatorio del bicentenario) indispensabili al funzionamento « minimo » del Parco e integrabili con ulteriori sostegni privati e pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Ente parco culturale leopardiano, di seguito denominato « Parco », con le seguenti finalità:

a) tutelare, recuperare e valorizzare i complessi culturali, letterari, artistici, architettonici, bibliografici e archivistici, le preesistenze storico-ambientali e il contesto paesaggistico collegati alla figura e all'opera di Giacomo Leopardi;

b) migliorare e diffondere le conoscenze dei luoghi leopardiani attraverso esposizioni, ricerche, pubblicazioni e ogni altro strumento utile a tale scopo ed a garantire una fruizione integrata della conoscenza di Leopardi e del suo tempo nelle sedi scolastiche, educative e culturali;

c) acquisire, apprestare e gestire le attrezzature sociali e culturali;

d) valorizzare la produzione poetica;

e) acquisire, apprestare e gestire qualunque altro complesso o intervento utile al migliore funzionamento del Parco.

2. Ai fini della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco esamina lo stato di attuazione delle iniziative previste dalla legge 20 gennaio 1992, n. 56, ed approva un programma nazionale di iniziative scientifiche, culturali ed educative, da attuare nel periodo dal 1997 al 2000, per il bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Parco approva il piano di iniziative e interventi dell'anno successivo per l'adempimento delle finalità di cui al comma 1.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Parco presenta al Ministro per i beni culturali e ambientali una relazione contenente il rendiconto della gestione relativa ai fondi di cui all'articolo 5.

ART. 2.

1. Il Parco ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede legale nel comune di Recanati.

2. Sono organi del Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il comitato scientifico.

3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, sentiti la regione Marche ed il comune di Recanati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Parco, ne coordina l'attività ed esplica le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici membri nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la regione Marche, secondo le seguenti modalità:

a) tre su designazione del consiglio comunale di Recanati;

b) due su designazione del Ministro dell'ambiente;

c) due su designazione del Ministro per i beni culturali e ambientali;

d) uno su designazione del Ministro della pubblica istruzione;

e) uno su designazione del presidente della provincia di Macerata;

f) uno su designazione del presidente della giunta della regione Marche;

g) due su designazione dei sindaci delle città in cui visse Giacomo Leopardi.

ART. 3.

1. Il comitato scientifico ha compiti di proposta e di vigilanza sugli aspetti culturali e scientifici dell'attività del Parco.

2. Il comitato scientifico è formato da:

a) il direttore del Centro nazionale di studi leopardiani o un suo delegato;

b) un esperto di ciascuna università delle Marche;

c) due esperti di chiara fama a livello internazionale in campo storico, architettonico ed ambientale, indicati dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

d) i sovrintendenti ai beni storici e artistici di Urbino e ai beni architettonici e ambientali di Ancona o loro delegati;

e) un funzionario indicato dalla regione Marche;

f) un funzionario indicato dal comune di Recanati;

g) un funzionario indicato dalla provincia di Macerata;

h) un esponente indicato dai membri della famiglia Leopardi.

ART. 4.

1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 3, sentito il Centro nazionale di studi leopardiani, propone un piano di azione culturale per il decennio 1997-2006, che il Parco valuta ed approva entro il 31 dicembre 1996.

2. Il Centro nazionale di studi leopardiani di cui al decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1939, n. 2255, ed alla legge 19 febbraio 1960, n. 87, collabora all'attuazione del piano d'azione culturale per la raccolta, selezione, studio, ricerca e divulgazione del materiale inerente la figura e l'opera di Giacomo Leopardi; il Centro è retto e amministrato da un comitato direttivo composto da un direttore e da cinque

membri, nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la regione Marche.

ART. 5.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per gli anni 1996-1998 e di lire 2 miliardi per gli anni successivi fino al 2006. Al relativo onere si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro del tesoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte anche con proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del II centenario della nascita di Giacomo Leopardi che saranno emesse negli anni 1996-1998, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.